



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Certificazione dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica – procedure per l'accertamento in funzione della definizione delle risorse di sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 -trattenimenti scuola dell'infanzia

A valle delle modifiche introdotte dal D.lgs 66/2017 e relative modifiche D.lgs 96/2019 e dal D.M. 29.12.2020 n. 182, nell'attesa di precise disposizioni riguardo il nuovo iter certificativo, in funzione dell'avvio della procedura di definizione delle risorse in organico per l'anno scolastico 2021/2022, si rinforzano alcune indicazioni per la richiesta del sostegno didattico.

Nuove certificazioni

Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell'ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali LR n° 23 - 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l'alunno/a a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06.

Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato dalla famiglia alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico curerà anche l'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell'alunno (diagnosi funzionale).

Si precisa che la procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi di nuova individuazione fino a nuove disposizioni conformi con quanto determinato dal D.M. 29.12.2020 n. 182 e dal D. lgs 96/2019, art. 4 - modifica all'art. 5 del D. lgs 66/2017.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell'integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base o da pediatra di libera scelta che verrà presentata a scuola. L'accertamento collegiale è attualmente previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

- aggravamento della disabilità - tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
- aggiornamento - passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado).

Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione.

- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia).

Il rinnovo dell'accertamento collegiale NON è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. - C.F.: 80099830152
Sito internet: <http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/>

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate, la cui stesura compete alle UONPIA e agli Enti accreditati.

In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scrivente.

Si rimanda inoltre, per opportuno richiamo, alla nota della Direzione Generale Welfare Rete Territoriale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità a Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia che riporta ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all'epidemia COVID, reperibile al link:

<https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201130prot30295/>

Disturbi Specifici di Apprendimento

Appare opportuno sottolineare che la certificazione attestante diagnosi di D.S.A. dovrà essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.

Si sottolinea che l'attivazione delle strategie individuate nei Piano Didattico Personalizzato deve essere rigorosamente condivisa e applicata da tutti i docenti del team e del Consiglio di classe, in quanto tutti sono corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

Trattenimenti /ripetENZE scuola dell'infanzia

Si rammenta che l'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi **assolutamente eccezionale** e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, a tal fine si rimanda alla [Nota USR prot. 221 del 07.01.2021](#)

L'ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e **implica l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico**.

Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il **primo anno**.

Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che **la Scuola Statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico**, acquisisca **entro il 22/05/2021** i seguenti atti:

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

In presenza di ciò il Dirigente scolastico della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.

La comunicazione di trattenimento e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del Dirigente Scolastico dovrà essere inoltrato all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del form reperibile al link: bit.ly/trattenimenti21_22

Allegato: modulo trattenimento 2021_22

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti

Referente: ls/lt/mf

numero telefono diretto: 0292891.450/705/423

indirizzo mail istituzionale: info@ufficiointegrazionemi.net